


Pubblicato il 20/03/2025



N. 05741/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02562/2025 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 2562 del 2025, proposto da Patrizio Ciani, rappresentato e difeso dall'avvocato Fabrizio Zarone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale Lazio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, non costituito in giudizio;

nei confronti

Giuditta Martinicchio, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia del decreto n° R.0002381.26-11-2024 emesso dal Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio il 26 novembre 2024 e pubblicato il 27 novembre 2024 con il quale il Ministero dell'Istruzione e

del Merito - Dipartimento per il sistema educativo e di istruzione e formazione, ha approvato la graduatoria del concorso indetto con decreto dipartimentale n° 2575 del 06 dicembre 2023 per titoli ed esami PNRR del 2023-24 della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno ai sensi dell'art. 3, 7° co., del D. M. n° 205/2023 per le classi di concorso ruolo docenti "A001 - Arte e Immagine" pubblicato il 27 novembre 2024, nella parte in cui al ricorrente è stato attribuito un punteggio di soli 181,50 punti rispetto a quello effettivamente a Lui spettante di 189,00 punti e nella parte in cui il ricorrente non veniva collocato nella graduatoria dei vincitori in posizione non successiva alla trentasettesima e comunque, in subordine, in quella eventualmente inferiore, ma comunque utile all'inclusione tra i vincitori e la conseguente immissione in ruolo, nonchè nella parte in cui al ricorrente non è stata riconosciuta la riserva per servizio ultratriennale prestato ed il titolo di preferenza del servizio senza demerito, regolarmente comunicati nella domanda dal medesimo presentata, nonché nella parte in cui si è prevista la pubblicazione di una graduatoria di merito dei soli vincitori e non anche una graduatoria completa di tutti i candidati (e non solo di quelli che lo hanno superato riportando una valutazione pari ad almeno settanta punti cadauna per le prove scritte, pratica ed orale), ossia nella parte in cui non è stata prevista e disposta la compilazione di una completa graduatoria di tutti i candidati (anche di quelli non rientranti tra i vincitori del concorso e, quindi, in posizione utile all'immissione in ruolo), con indicazione del punteggio a ciascun candidato attribuito e dell'eventuale titolo preferenziale posseduto, nonchè l'eventuale titolo di riserva (atteso che ai riservisti era riservato il trenta per cento dei posti), dal momento che una tale graduatoria sarebbe stata utile da utilizzare per l'eventuale scorrimento della stessa (ipotesi, a quanto pare, già verificatasi), consentendo, però, ai vari candidati di poter verificare la legittimità dell'operato dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio resistente e/o

*del Ministero resistente e di qualsiasi altro atto presupposto, connesso e/o
conseguenziale siccome lesivo degli interessi del ricorrente.*

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito e di Ufficio Scolastico Regionale Lazio;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 marzo 2025 il dott. Giovanni Caputi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato che la domanda introduttiva di cui all'odierno giudizio rientra nell'ambito dei giudizi disciplinati dall'art. 12 bis del d.l. n. 68/22, venendo in rilievo procedimenti di finanziamento che si avvalgono di risorse provenienti da fondi PNRR, con applicazione delle regole previste per l'utilizzo di tali tipologie di provviste;

Ritenuto che:

- ai sensi dell'art. 12 bis comma 4 d.l. n. 68/22, sono parti necessarie del giudizio, avente ad oggetto finanziamenti con fondi PNRR, anche la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR– Struttura di Missione per il PNRR;
- sia pertanto necessario ordinare l'integrazione del contraddittorio nei confronti delle amministrazioni ex art. 12 bis comma 4 del d.l. 68/2022 attraverso notifica diretta del ricorso nel termine perentorio di giorni dieci dalla comunicazione della presente ordinanza e deposito della prova dell'avvenuta notifica nei successivi cinque giorni, a pena di improcedibilità del ricorso in caso di superamento anche solo di uno dei due termini appena indicati;
- ai fini del decidere sia inoltre necessario previamente integrare il contraddittorio a mezzo di notifica per pubblici proclami, attesa la sussistenza di plurimi soggetti controinteressati, ai sensi dell'art. 52, comma 2, cod. proc. amm., che richiama l'art.

151 c.p.c. (notificazione con i mezzi ritenuti più idonei, “compresi quelli per via telematica o fax”);

Con riguardo a quanto sopra si precisa che:

(i) su specifica istanza di parte ricorrente, con l’invio di apposita richiesta di pubblicazione della notifica, corredata di copia informatica degli atti indicati, da effettuarsi entro il termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza, l’Amministrazione dovrà pubblicare sul proprio sito web ufficiale, con adeguata evidenza e rinvio all’atto impugnato, il ricorso introduttivo del presente giudizio;

(ii) l’Amministrazione provvederà alla pubblicazione, con le modalità in precedenza indicate, entro dieci giorni dalla richiesta, rilasciandone attestazione al richiedente ed assicurando il mantenimento della pubblicazione fino al deposito della sentenza definitiva;

(iii) la prova dell’avvenuta notifica nei modi sopra indicati, contenente anche l’attestazione dell’Amministrazione, dovrà essere depositata in giudizio, a cura del ricorrente, entro il termine perentorio di cinque giorni dal rilascio della medesima attestazione;

(iv) tutti i termini assegnati alla parte ricorrente sono perentori ed il mancato rispetto anche di uno solo di essi determina improcedibilità del ricorso;

Ritenuto, altresì, che l’Amministrazione resistente debba depositare in giudizio una dettagliata relazione in ordine alle doglianze avanzate dalla ricorrente;

Ritenuto, infine, di dover fissare nuova udienza di camera di consiglio per la trattazione della domanda cautelare al 29 aprile 2025, riservando ogni altra decisione, in rito, come nel merito e sulle spese anche della presente fase di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis):

- dispone il mutamento del rito di cui in motivazione;

- dispone gli adempimenti di cui in parte motiva e fissa udienza di camera di consiglio al 29 aprile 2025.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:

Alessandro Tomassetti, Presidente

Giovanni Caputi, Referendario, Estensore

Ciro Daniele Piro, Referendario

L'ESTENSORE
Giovanni Caputi

IL PRESIDENTE
Alessandro Tomassetti

IL SEGRETARIO